

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 7 e *passim*
BATTAGLIA (AN) 12
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo) .. 3, 8, 9 e *passim*
CALLEGARO (CDU) 10, 11
CALVI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 21, 22
CENTARO (Forza Italia) 14
CIRAMI (CCD) 4, 10, 12 e *passim*
FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo) . 15, 16, 23 e *passim*

FOLLIERI (PPI)..... Pag. 3, 4, 6 e *passim*
GASPERINI (Lega Nord-per la Padania indep.) 3, 6, 7
GRECO (Forza Italia) 5, 6
MELONI (Misto) 26
MILIO (Misto)..... 18, 19, 21
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 22, 23, 25
PELLICINI (AN) 5, 7
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) 14, 15
PREIONI (Lega Nord-per la Padania indep.) .. 2
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo).... 3, 7, 8 e *passim*
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)..... 2, 3, 11 e *passim*
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo)..... 16, 17, 18
VALENTINO (AN) 4, 5, 6 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964.

Rammento che nella seduta del 17 aprile scorso sono stati illustrati gli emendamenti 5.7 e 5.8, sui quali si sono già espressi alcuni colleghi; l'interruzione imposta dagli imminenti lavori dell'Aula ci ha costretto ad aggiornare i nostri lavori ad oggi.

PREIONI. Signor Presidente, innanzitutto voglio protestare per il fatto che la seduta odierna, convocata per le ore 14, sia iniziata in ritardo, cioè alle ore 14,20; protesto, altresì, perchè essa è stata convocata alla stessa ora fissata per la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Da diversi mesi, la Giunta si riunisce alle ore 14 proprio per non interferire con gli orari di convocazione delle altre tredici commissioni permanenti, delle quali fanno parte i membri della Giunta stessa.

Inoltre, per quanto riguarda il disegno di legge in titolo, data la rilevanza e la delicatezza della materia, chiedo che esso sia rimesso all'esame dell'Assemblea. Mi pare che tale richiesta possa essere avanzata da un quinto dei componenti della Commissione: mi auguro, quindi, che altri colleghi intendano appoggiare la mia proposta.

SALVATO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta testè avanzata dal senatore Preioni di rimettere il disegno di legge alla sede referente. Fin dall'inizio ho dato l'assenso alla sede deliberante, convinta della necessità di operare con molta trasparenza su questa materia e anche preoccupata del peso che i pentiti e le loro chiamate di correità stanno assumendo nei processi; tuttavia l'introduzione della norma transitoria proposta con l'emendamento 5.8, a mio avviso, cambia in larga misura la portata e la valenza del disegno di legge in esame: essa, infatti, se approvata (non conosco ancora bene i termini della preannunciata nuova formulazione dell'emendamento) potrebbe farci correre il rischio di mettere in discussione tutti i processi pendenti, sia quelli di mafia, sia quelli di «tangentopoli».

A questo punto, mi auguro si possa svolgere un dibattito trasparente in Assemblea perchè, considerata la grande responsabilità

che ci assumiamo nel varare questo disegno di legge, non credo che possa più essere una Commissione in sede deliberante ad arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento stesso.

BERTONI. Signor Presidente, a titolo personale mi associo alla richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 964, anche se fin dall'inizio della discussione ho dichiarato di essere contrario alla sua approvazione, e lo sono ancora di più rispetto ad una norma transitoria del genere, in quanto il processo deve garantire il contraddittorio, ma deve anche garantire che le prove acquisite legittimamente non siano disperse.

GASPERINI. Signor Presidente, lei sa che ero favorevole all'approvazione dell'emendamento 5.8 perchè lo ritenevo utile ed opportuno, tuttavia mi rendo conto anche delle ragioni che sono alla base della richiesta dei colleghi. In effetti, bisogna contemperare due esigenze: la certezza del diritto e la libertà del cittadino. Concordo, pertanto, con il senatore Preioni sull'opportunità di cambiare sede per la discussione di questo importante provvedimento di legge.

RUSSO. Signor Presidente, anche noi abbiamo manifestato preoccupazione in merito alla possibile introduzione della norma transitoria; nella precedente seduta, infatti, abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà, proprio partendo dalle stesse considerazioni della senatrice Salvato e dei senatori della Lega Nord. Vorrei invitare però i colleghi a riflettere sulla proposta di riformulazione dell'emendamento preannunciata dal senatore Follieri che, a mio parere, elimina tali perplessità.

Pertanto, prima di verificare il numero delle richieste necessarie a rimettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo, propongo di approfondire l'esame della proposta di modifica dell'emendamento 5.8, perchè – ripeto – ho la convinzione che le preoccupazioni manifestate possano essere superate.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, vorrei pregarvi di evitare un dibattito, come sempre soltanto ordinatorio.

Allo stato, comunque, registro quattro richieste, le quali non sono sufficienti a determinare il passaggio di sede del provvedimento: non può essere accolta la richiesta del senatore Preioni e permane invece il contenuto dell'osservazione del senatore Russo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Proseguiamo, pertanto, l'esame del disegno di legge n. 964 in sede deliberante.

Senatore Follieri, intende quindi presentare una nuova formulazione dell'emendamento 5.8?

FOLLIERI. Signor Presidente, informo i colleghi di aver predisposto una riformulazione dell'emendamento 5.8 che, in particolare, modifi-

ca il contenuto del comma 5 dell'articolo 5. Intendo quindi formalizzare la presentazione di tale nuovo emendamento, del quale do lettura:

«Sostituire l'articolo con i seguenti:

“Art. 5. - (*Norma transitoria*). - 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, quando è stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, va disposta dal giudice la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda va disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza sono valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se sussistono altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513, che ne confermino l'attendibilità.

Art. 6. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana”.

5.8 (Nuovo testo)

FOLLIERI, RESCAGLIO»

CIRAMI. Concordo con la proposta del senatore Follieri sottolineando l'opportunità di prevedere un riscontro probatorio diverso dalle dichiarazioni parallele rese, dagli stessi coimputati o da altri soggetti, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

VALENTINO. Signor Presidente, trovo questa nuova formulazione particolarmente tranciante, proprio allorché si afferma che «le dichiarazioni rese in precedenza sono valutate come prova dei fatti in esse affermati». Personalmente sarei più possibilista, nel senso che si dovrebbe dire «possono essere valutate», altrimenti parrebbe che, anche se è vero che il giudice è sempre libero di fare le valutazioni che ritiene di svolgere, nel momento in cui vi fosse un simulacro di riscontro, e non

un riscontro apprezzabile, granitico ed insuperabile (che poi darà dei problemi circa l'individuazione della consistenza dei riscontri che conferiscono attendibilità a tali dichiarazioni), quelle dichiarazioni sarebbero comunque prova dei fatti.

Pertanto, modificherei – se fosse possibile – tale formulazione sostituendo le parole «sono valutate» con le altre «possono essere valutate».

In questo modo restituiremmo maggiore discrezionalità ai giudici che altrimenti sembrerebbero obbligati a valutare quelle dichiarazioni.

PELLICINI. Signor Presidente, per affrontare il tema nel merito, evidenzerei che vi sono due grandi necessità che vanno salvaguardate: la prima è quella di tutelare il diritto di difesa, che è stato più volte violato, tanto che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare che non si accettava più che la prova penale si formasse in altro procedimento penale, «piombasse» in quello per cui era causa e, in qualche modo, diventasse il cardine della sentenza; la seconda – che tutti noi consideriamo un grande problema e un grande rischio – è quella di stabilire cosa accadrà dei procedimenti in corso. Se la norma transitoria, così come formulata, venisse applicata persino ai procedimenti in Corte di cassazione con giudizio di rinvio, il pubblico ministero, che ha creato la sua strategia processuale con la vecchia normativa, non potrebbe più ricorrere per evidenti motivi all'incidente probatorio e si vedrebbe «sparire» sostanzialmente l'acquisizione della prova medesima. Mi riferisco – come ha evidenziato la senatrice Salvato – ai gravissimi processi di mafia e a quelli relativi a «tangentopoli».

Pertanto, la norma che stiamo predisponendo deve, per un verso, salvare il diritto di difesa e, per un altro, non deve rappresentare – senza voler parlare di amnistia – uno stravolgimento di quanto realizzato fin qui.

Mi sembra, comunque, che la nuova formulazione dell'emendamento proposta dal senatore Follieri rappresenti un discreto punto di approdo, poichè introduce il principio secondo cui le dichiarazioni – ed è questo l'aspetto che, a mio avviso, salvaguarda il diritto di difesa – sono valutate come prova dei fatti allorchè vi siano altri riscontri probatori; ciò, peraltro, è in linea con l'ordinamento giudiziario, visto che ogni prova deve essere valutata alla luce di altri elementi di riscontro.

Mi sembra quindi che, stando così le cose, la nuova formulazione dell'emendamento 5.8 possa andare bene perchè salva – per così dire – ciò che si è già acquisito, ma demanda la sua valutazione critica al giudice ribadendo che tutte le prove sono tali, a meno che non siano «confezionate» nel Gabinetto del «signor pubblico ministero» o dalla polizia giudiziaria, e che ci vogliono prove di riscontro. A mio avviso, il nuovo testo dell'emendamento, così come formulato, costituisce una sorta di cerniera e di raccordo tra l'imprescindibile esigenza di difesa e quella di non stravolgere completamente quanto già acquisito.

GRECO. Signor Presidente, mi limito semplicemente a concordare con le osservazioni svolte dal collega Valentino e soprattutto con quelle

del senatore Pellicini. Mi permetto di sottolineare che con tale proposta emendativa non facciamo altro che riprendere il discorso, poi accantonato, sulla modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Infatti, evidenziando la necessità di introdurre nel processo, oltre alle dichiarazioni, anche altri elementi di riscontro, anticipiamo la modifica del citato articolo 192; il mio auspicio personale, ma anche quello degli altri colleghi che hanno presentato e sostenuto la proposta di modifica di tale articolo, è che il discorso venga ripreso dai colleghi della Camera dei deputati.

Sono d'accordo, pertanto, con la nuova proposta del senatore Follieri perchè con essa invieremmo un messaggio in questo senso al legislatore, il quale dovrebbe preoccuparsi quanto prima di procedere alla modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale.

GASPERINI. Signor Presidente, dovrei premettere una osservazione: dobbiamo avere il coraggio di affermare che le dichiarazioni sono inutilizzabili, seguendo l'orientamento della Consulta, oppure dobbiamo lasciare le cose come stanno; dobbiamo scegliere, cioè, se privilegiare il diritto del singolo ad avere giustizia sulla base del principio *alligata et probata* o il diritto della collettività a veder celebrati altri grandi processi.

Quando affrontate tale problema con questo emendamento non risolvete la questione: *tertium non datur!* Introducendo questa formulazione facciamo una tautologia; il comma 5 deve essere considerato tenendo presente cosa stabiliscono i quattro commi precedenti. Leggiamo attentamente il comma 5: «Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza ...». Quali sono queste dichiarazioni? Sono quelle rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

FOLLIERI. O al giudice nel corso delle indagini preliminari.

VALENTINO. Al giudice no!

GASPERINI. Non confondiamo le acque!

Viene detto, quindi, che tali dichiarazioni, che sono sospette, possono essere valutate – secondo l'ultima formulazione dell'emendamento – come prova dei fatti in esse affermati, solo se sussistono altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Allora diciamo che se vi è una *consecutio* tali dichiarazioni non vengono introdotte nel processo stanti le seguenti condizioni, e cioè se la persona che le ha rese si è avvalso della facoltà di non rispondere, ovvero non si è comunque presentato, ma soltanto se vi sono altri elementi o fonti di prova diversi da queste stesse dichiarazioni – perchè questo si legge –...

VALENTINO. No, non è così!

GASPERINI. Allora, chiaritemi la questione, altrimenti facciamo confusione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo in sede deliberante, soggetta al resoconto stenografico; questa discussione è utile, però è necessario andare con ordine. Il senatore Gasperini mi pare che attenda alcune spiegazioni.

VALENTINO. Signor Presidente, leggo chiaramente che il termine «dichiarazioni» comprende non solo le dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere o che non si è comunque presentato, ma anche quelle date da altri soggetti.

PELLICINI. Nella norma si fa riferimento ad «altri elementi di prova».

VALENTINO. Non c'è dubbio; le dichiarazioni di altro collaborante non sono sufficienti ad integrare....

GASPERINI. Non mi sembra....

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, lei ha chiesto una spiegazione: prenda atto di tali chiarimenti; in seguito potrà intervenire nuovamente.

RUSSO. Su questo punto, vorrei chiarire che mi pare che il senso di tale formulazione non si presti ad alcun equivoco. Infatti, qui stiamo parlando di dichiarazioni rese dal coimputato il quale si è presentato al dibattimento e si è avvalso della facoltà di non rispondere, ovvero non si è addirittura presentato. Egli viene richiamato nel corso del processo, e qualora nuovamente o non si presenti, oppure si avvalga della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni da lui rese in precedenza, delle quali era stata data lettura nella prima fase del dibattimento in seguito ad una precisa facoltà stabilita dal codice di rito, sono valutate, o meglio possono essere valutate dal giudice (concordo con questa modifica suggerita dal collega Valentino) come prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono altri elementi di prova; quindi, quando si dice «altri», non ci si riferisce a quegli elementi tratti da quella stessa dichiarazione che ne confermano l'attendibilità, purchè questi altri elementi non siano desunti da dichiarazioni «entrate» nel processo allo stesso modo, cioè non confermate in dibattimento ma delle quali è stata data lettura.

PELLICINI. In pratica, purchè non provengano dalla medesima ditta!

RUSSO. In sostanza, attraverso questa norma transitoria, si rinvia al criterio indicato dall'articolo 192 del codice di procedura penale con il limite – qualora a tale norma si desse un'interpretazione estensiva – che gli elementi di riscontro cui esso fa riferimento

non possono consistere in altre dichiarazioni non confermate in dibattimento.

GASPERINI. A cosa serve questa carta processuale?

RUSSO. Vorrei aggiungere un'altra osservazione che si collega a quanto detto dal senatore Gasperini. Effettivamente, il riferimento alle dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, contenuto nel comma 2 dell'emendamento 5.8, credo debba essere soppresso, perchè qui stiamo ragionando su dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, mentre quelle rese al giudice per le indagini preliminari sono contenute addirittura nel fascicolo per il dibattimento.

FOLLIERI. Non ho compreso bene perchè questo riferimento debba essere soppresso!

RUSSO. Perchè qui abbiamo un principio generale sul quale non incidiamo, e cioè che se le dichiarazioni sono rese davanti al giudice per le indagini preliminari o al giudice per l'udienza preliminare, e quindi nel rispetto del contraddittorio, esse entrano nel fascicolo del dibattimento.

FOLLIERI. Assolutamente, perchè non è vero che entrano nel fascicolo del dibattimento! Esse possono entrarvi soltanto a seguito di contestazioni.

RUSSO. No, se sono state assunte davanti al giudice ed anche nei casi in cui non sono rese davanti a quest'ultimo nel rispetto del contraddittorio. Quindi, a mio parere, la regola su cui intendiamo incidere non sussiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quella che stiamo discutendo è una nuova questione che potrà essere oggetto di eventuali proposte emendative o subemendative.

RUSSO. Signor Presidente volevo dire un'ultima cosa in relazione alla proposta avanzata dal senatore Valentino. Concordo nel sostituire la dizione «sono valutate» con l'altra «possono essere valutate», anzi tale modifica mi sembra opportuna, però credo che debbano essere lasciate le parole «come prova dei fatti in esse affermati», altrimenti la prima dizione rimarrebbe un po' sospesa in aria.

VALENTINO. Se si legge la norma fino alla dizione «solo se sussistono altri elementi di prova», si comprende che si fa riferimento alle dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere oppure non si è comunque presentato.

BERTONI. Signor Presidente, sono contrario, come ho già dichiarato, al disegno di legge nel suo complesso e nella dichiarazione di voto finale spiegherò le ragioni.

Per quanto riguarda la cosiddetta «norma transitoria», come ho già accennato la volta scorsa mi pare che essa creerebbe problemi ancora più gravi per il futuro di quelli che crea il provvedimento che si vuole approvare e che probabilmente si approverà.

La dizione è formulata in modo incongruo rispetto alle norme così come vengono riformate e rispetto alle norme del codice di procedura penale e del sistema in cui la norma si inserisce. Anzitutto, è incongrua rispetto alla stessa riforma se si pensa che, per quanto riguarda la ripetizione dell'assunzione delle dichiarazioni rese in precedenza ed utilizzate secondo il regime vigente all'epoca in cui sono state utilizzate, non si procede più per chi non si presenta a quegli «esperimenti» previsti dall'articolo 513 del codice di procedura penale, così come si vuole riformare, per ottenere la presenza del dichiarante.

Se non ho mal compreso, basta che il dichiarante non si presenti perchè si applichi la norma transitoria; invece la norma generale prevede che, quando non si presenta, si esperiscano tentativi per ottenerne la presenza e, solo nel caso in cui non ci si riesca, la dichiarazione ha un certo esito. Viceversa si può verificare il caso che il dichiarante si presenti, ma si avvalga della facoltà di non rispondere, e allora si determina un certo effetto.

Mi pare, quindi, che nel suo complesso la norma transitoria sia formulata in modo incongruo anche perchè si riferisce – se ho ben compreso – ai soli coimputati, e non all'imputato, a cui invece fa riferimento il comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale così come si vuole riformare; essa, pertanto, è incongrua già rispetto alla legge che stiamo riformando per questi aspetti e in realtà anche per altri (che però adesso è inutile che io esponga, perchè non vorrei deviare il discorso e l'attenzione dei componenti della Commissione).

Inoltre, la norma transitoria rappresenta una clamorosa rottura con il principio del *tempus regit actum*: so bene che non si tratta di un principio costituzionalizzato, al quale quindi si può anche derogare, ma esso rappresenta un cardine del nostro processo penale. La norma transitoria, invece, calpesta tale principio perchè obbliga a ripetere gli atti processuali assunti ed utilizzati legittimamente secondo le norme vigenti nel momento in cui sono stati concepiti.

Inoltre, essa impone la rinnovazione del dibattimento in sede di appello, laddove tale rinnovazione, secondo il sistema vigente, viene rimessa alla valutazione del giudice che ritenga necessario assumere altre prove. In più, la norma transitoria prevede la rinnovazione dell'esame – e questo mi sembra veramente incongruente con il sistema vigente – perfino nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione. L'articolo 627, comma 4, del codice di procedura penale prevede che le cause di nullità, di inammissibilità e anche quelle di inutilizzabilità delle prove assunte che si siano verificate nei gradi precedenti, non possono

essere prese in considerazione dal giudice di rinvio. Si contraddice, pertanto, anche questa norma vigente nel nostro sistema.

Da ultimo per quanto riguarda specificamente il comma 5 della norma transitoria, devo osservare che, se con esso si intende modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, si tratta di una modifica surrettizia: non si ottiene, infatti, neanche il risultato, auspicato dal collega Greco e da altri senatori, di modificare le disposizioni dell'articolo 192 circa la valutazione – congiunta e sufficiente ai fini dei riscontri – di plurime dichiarazioni di coimputati. In questo caso, invece, si esclude soltanto la valutazione probatoria delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero: non capisco, poi, perchè non dal giudice! È un'altra contraddizione con il testo, perchè il comma 1 dell'articolo 513 prevede anche il giudice dell'indagine preliminare o dell'udienza preliminare: tale figura, pertanto, si dovrebbe aggiungere e non eliminare!

FOLLIERI. Sono d'accordo!

BERTONI. Altrimenti si determinerebbe una incongruenza con il resto del testo.

Ripeto, quindi, che in questo modo surrettizio non si otterrebbe neanche una modifica dell'articolo 192: la norma transitoria non escluderebbe le dichiarazioni incrociate di collaboranti, cioè il disposto dall'articolo 192 del codice di procedura penale (nel modo in cui è inteso unanimemente dalla dottrina giurisprudenziale), ma soltanto la possibilità di tener conto di dichiarazioni di collaboranti che non siano state rese in dibattimento.

Mi sembra quindi che non si raggiunga tale risultato, ma solo quello di ripetere i processi che hanno avuto il loro svolgimento e le loro conclusioni nei vari gradi e procedimenti – a cominciare dall'udienza preliminare fino al giudizio di cassazione – secondo le norme vigenti...

CIRAMI. È una sistematica violazione del principio del contraddittorio!

BERTONI... confermate dalla Corte costituzionale, la quale anzi opportunamente ha esteso ai casi non previsti, con le dichiarazioni di incostituzionalità dell'articolo 500 e del comma 2 dell'articolo 513. La ripetizione dei procedimenti avrebbe la fatale conseguenza che nei processi di mafia le minacce o gli attentati al dichiarante o a persone diverse da questi porterebbero senz'altro a rovesciare i risultati ottenuti in precedenza: infatti, con una norma del genere, nessuno «parlerebbe» se ricevesse minacce o subisse violenze; allo stesso modo, nei processi di «tangentopoli» le lusinghe «mazzettare», a cui il dichiarante sarebbe esposto e di cui ovviamente sarebbe destinatario, determinerebbero uno sconvolgimento dei risultati conseguiti e degli equilibri del processo.

Poichè però, a quanto pare, questo è il risultato che si vuole ottenere, non mi resta che votare contro la norma transitoria – sapendo che es-

sa sarà posta ai voti – e, con maggiore letizia, contro tutto il disegno di legge.

CALLEGARO. Non si tratta di esaminare nuovamente le norme del testo che abbiamo già approvato e su cui la discussione è stata ampia. Tutti abbiamo convenuto infatti, sulla necessità di riequilibrare le norme del processo e, in particolare, di affermare il principio del contraddittorio, dell'oralità e della centralità del processo.

Ora, posso comprendere le preoccupazioni che erano state espresse in precedenza dalla senatrice Salvato, e cioè il timore che, specialmente per i grandi processi contro la criminalità organizzata e contro «tangentopoli», questa norma transitoria potesse in un certo senso vanificarli.

In realtà, a me pare che il subemendamento proposto dal senatore Follieri concili due esigenze: da una parte, la salvaguardia del principio del contraddittorio sul quale nessuno discute – e, dall'altra, elimini la preoccupazione espressa da più parti – tempo permettendo – di valutare i fatti affermati da imputati di reato connesso solo se sussistono altri elementi di prova.

Ma non è tutto, perchè se l'emendamento si fosse fermato qui potrebbe anche aver ragione il senatore Gasperini: perchè sarebbe una tautologia, in quanto il concetto che si vuole introdurre è già affermato al comma 2 dell'articolo 192 del codice di procedura penale con le medesime parole.

Ciò che invece è importante e che non rende tautologico questo discorso è l'aggiunta della dizione «non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513». Tale precisazione è proprio ciò che non rende ripetitiva, inutile o tautologica la prima parte della norma, e cioè l'espressione «solo se sussistono altri elementi di prova». Bisogna comunque sempre tener presente che la prova dei fatti narrati nelle dichiarazioni rese in precedenza non deve essere desunta da nessuna delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. È chiaro che ciò non ha nulla a che fare con le dichiarazioni rese davanti al giudice per le indagini preliminari o davanti al giudice del dibattimento, perchè esse sono rese davanti ad un giudicante e non ad una delle parti, non al pubblico ministero e non alla polizia giudiziaria delegata dal primo; sono rese davanti al giudice che è terzo e *super partes*.

Di conseguenza, a me pare che questo emendamento, con la modifica suggerita dal senatore Valentino – «possono essere valutate» anzichè «sono valutate» – concili, innanzitutto, la salvaguardia del principio del contraddittorio – e questa è la cosa più importante che sta a cuore a tutti – con l'esigenza di non far cadere nel nulla e di non dover ripetere fin dall'inizio tutti i grandi processi attualmente in corso. Di conseguenza, l'emendamento 5.8, così modificato, può essere approvato e sicuramente voterò a favore.

SALVATO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione i colleghi che mi hanno preceduto. Fin dall'inizio avevo dichiarato il mio

consenso al complesso della normativa in esame, e resto tuttora convinta della necessità di andare ad una modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale in modo tale da assicurare garanzie reali all'interno del processo. Però, detto questo, le preoccupazioni da me espresse all'inizio della seduta odierna, a seguito delle quali avevo tolto il mio consenso alla sede deliberante, rimangono immutate. Francamente non mi convince la considerazione – da ultimo accennata anche dal senatore Callegaro – circa la non necessaria riapertura dei processi e la ripetizione di atti: da una parte, la norma, così come la si sta modificando, va esattamente in questa direzione; dall'altra, non mi convince questa modifica surrettizia dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Credo anzi che sostenere che queste prove «possono essere valutate» dia adito ad una maggiore preoccupazione. In una prima stesura dell'emendamento 5.8 si era detto che, se una determinata persona che aveva reso talune dichiarazioni si fosse ulteriormente avvalsa della facoltà di non rispondere ovvero non si fosse comunque presentata, le dichiarazioni rese in precedenza sarebbero divenute inutilizzabili. Invece, un'ulteriore modifica ha fatto sì che vi potrebbe essere una valutazione propria.

A questo punto non posso che votare contro il nuovo testo dell'emendamento 5.8, cioè contro la norma transitoria, perchè credo che essa ricadrà sui processi in corso, sui grandi processi di mafia e di «tangentopoli», in modo assai pesante. A mio avviso, avremo un impatto anche di politica giudiziaria che in questo momento non riesco a valutare appieno, ma di cui avverto la gravità. Per tali ragioni, lo ripeto, voterò contro tale emendamento e a questo punto modifico anche il mio atteggiamento sul disegno di legge nel suo complesso, perchè purtroppo alla fine sarò costretta a non dare il mio voto positivo. Mi auguro che alla Camera dei deputati vi sarà un'ulteriore riflessione al fine di cancellare questa norma transitoria. D'altra parte, se il disegno di legge al nostro esame si fosse fermato ai primi articoli già approvati avrebbe ottenuto senz'altro anche il mio consenso; invece – lo ripeto per l'ennesima volta – con questa norma transitoria, che è stata voluta tenacemente da qualche parte politica, sono venuti fuori anche altri ragionamenti che poco hanno a che fare con le ragioni del diritto; ma, pur volendo stare all'interno di queste ragioni, modificare le regole in un processo in corso mi sembra abbastanza strano.

In conclusione, voterò contro il nuovo testo dell'emendamento 5.8 e alla fine mi asterrò sul provvedimento nel suo complesso.

BATTAGLIA. Intervengo solo per affermare che sono compiaciuto che il lavoro prodotto da questa Commissione abbia raggiunto determinate conclusioni, al fine di trovare quella soluzione idonea a poter garantire il normale svolgimento dei processi. Sarebbe stato aberrante non tutelare tutte quelle realtà processuali che, secondo la valutazione della Corte costituzionale, metterebbero in una posizione di disparità coloro i quali sono stati giudicati ma non ancora condannati con sentenza passata in giudicato nei confronti di altri soggetti che hanno gli stessi diritti e la stessa tutela da parte della nostra Costituzione.

Questa è la motivazione per cui sono favorevole alla norma transitoria che modifica in parte l'articolo 513 del codice di procedura penale.

CIRAMI. Signor Presidente, mi sarei astenuto dal dire la mia se non avessi sentito dichiarazioni addirittura di modifica di posizioni già assunte che per la verità mi deludono, soprattutto per le dichiarazioni ultime della senatrice Salvato. Qui non stiamo affrontando la questione se salvare o meno un processo; qui si è affrontato il fatto che molti processi sono celebrati nella violazione di un principio cardine della Costituzione: quello del contraddittorio. Nessuno dei processi – e credo che ciò sia stato abbondantemente riferito sulla stampa dal relatore, senatore Calvi –, laddove è stato soddisfatto il principio del contraddittorio, rischia di essere rifatto. Rischiano al più per il ripetersi di determinati atti quei processi in cui tale violazione è stata consacrata non per quanto riguarda le minacce dichiarate ai collaboranti, ma per le insidie ricattatorie, promissorie e, vorrei dire, per le concertazioni avvenute nei colloqui investigativi o in quelli svoltisi nelle stanze dei pubblici ministeri da parte di soggetti che, una volta definito il loro processo, non si sono più presentati al dibattimento per il contraddittorio! Allora, noi dobbiamo dire tali cose, perchè questo è avvenuto in passato, laddove vi sono stati dei pentiti e laddove nel contraddittorio si sono contraddetti, sono stati smentiti, sono stati colti da amnesia, non hanno più ricordato o hanno ancorato la loro posizione al ricordo del ricordo del sentito dire da persone decedute. Sono questi i casi che dovrebbero farci riflettere, e non la possibilità che le minacce non facciano comparire i futuri dichiaranti e i futuri pentiti, perchè proprio su quelli i pubblici ministeri possono contare attraverso la premialità, le residenze, i viaggi, i miliardi e quant'altro.

Allora, per tornare all'oggetto della discussione, la norma transitoria ristabilisce un equilibrio nell'ambito processuale, visto che ora i processi si svolgeranno nel pieno rispetto del principio costituzionale del contraddittorio e in quello della figura del giudice dibattimentale davanti al quale – e davanti a lui solo – va raccolta la prova, senza traslare il mezzo di prova raccolto – come molti sappiamo e immaginiamo – nelle aule segrete della polizia giudiziaria in nove mesi di contrattazione con i vari Brusca, Contorno e quant'altri, i quali poi, al dibattimento, addirittura rivelano altre verità o parlano di altre concertazioni rispetto a quelle che possono essere invece le valide ragioni di chi ha tutto l'interesse a poterle contraddire perchè è nella posizione di accusato.

Nel rispetto di questo principio è stato fissato l'articolo 513. Ho definito la precedente volta immorale – e continuo a definirlo tale – il fatto che, stabilito questo principio cardine del sistema processuale, non lo si applichi poi per i procedimenti in corso e non ancora santificati con la sentenza passata in giudicato.

La norma transitoria mi sembra addirittura – proprio per essere rigoroso sotto questo aspetto – ancora blanda, perchè dovremmo sanzionare con l'inutilizzabilità assoluta le dichiarazioni, rese in fasi precedenti del procedimento, da chi si rifiuta successivamente di rispondere o

non compare senza giustificato motivo. In questo senso, Presidente, avanzo la mia proposta volta a distinguere le due ipotesi: sanzionare, da un lato, il comportamento di chi si rifiuta di rispondere per la seconda volta, senza valide giustificazioni, con l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni – perchè è in questo caso che si annida il sospetto, che ciò che è stato dichiarato in precedenza possa essere il frutto di chissà quale concertazione o quale intesa, anche di malaffare – dall'altro, invece, valutare le dichiarazioni di chi non può, o non è potuto comparire, o è giustificato a non farlo, in modo da portarle ad avere nell'ambito del processo un riscontro superiore a quello delle altre rilasciate, altrimenti ci troveremmo veramente nella concertazione assoluta degli indizi di prova che si vogliono contrabbandare al dibattimento come prova dei fatti.

In questo senso, avanzo la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, dovrebbe offrirci una formulazione precisa.

CIRAMI. Signor Presidente, non intendo formalizzarla, volevo solo dire che in prospettiva tali comportamenti si sarebbero potuti sanzionare in tal senso.

CENTARO. Signor Presidente, condivido le valutazioni espresse dal collega Cirami, ma non i rischi che vengono paventati dai colleghi Salvato e Bertoni.

Ogni qual volta si cerca di porre fine ad una patologia – quella dei pentiti, quella del mancato contraddittorio in un processo – si agitano gli spauracchi del danno ai processi per «tangentopoli», del danno ai processi per mafia. Mi sembra che il dubbio sollevato dal collega Cirami sia più che reale. Si cerca di tutelare delle indagini, o delle acquisizioni di prova ben confezionate, assunte nel chiuso degli uffici del pubblico ministero, nei penitenziari, nelle caserme, senza che le dichiarazioni possano essere controllate dalla difesa, ma, soprattutto, dal giudice, terzo e imparziale, evitando quindi la verifica dell'accertamento della verità processuale che poi è il fine del processo. È evidente allora che ogni qual volta si agitano questi spauracchi – assolutamente non sostanziali, ma di facciata, di pura contrapposizione politica sottesa ad altri fini, certamente non condivisibili – dobbiamo far sì che il principio del contraddittorio venga applicato sia nei processi futuri che in quelli già in corso e renderci conto che in Europa si entra non soltanto applicando i parametri economici, ma anche applicando la Dichiarazione dei diritti umani dell'Unione europea, che sancisce il principio del contraddittorio nei processi. Evitare che nei processi in corso, quei processi in cui l'accertamento della verità è *in itinere*, si possa applicare questa norma, secondo me, costituisce già di per sè un vizio di incostituzionalità, visto che sancisce una disparità di trattamento.

Lungi da qualsiasi formazione politica o dal Governo l'intenzione di dare un colpo di spugna a Tangentopoli o di affossare i processi di mafia, c'è però ugualmente la necessità di avere una valutazione equilibrata di tutte le prove, non soltanto sulla base di dichiarazioni rese ad

una sola delle parti processuali, ma con il controllo di tutte le parti protagoniste del processo. Ecco quindi la necessità di una norma transitoria che avvalori questo principio.

PETTINATO. Signor Presidente, credo di poter condividere la norma transitoria nella formulazione che viene da ultima proposta, perchè si tratta anzitutto di una norma di cautela che si preoccupa di evitare che cadano nel nulla e che debbano essere sostanzialmente rifatti processi – a volte per intero, spesso loro parti significative – come accadrebbe, per esempio, se si scegliesse di stabilire oggi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni poi non confermate.

Credo però che, pur in presenza di taluni rischi prospettati – che comunque, come è stato ricordato, colpirebbero solo quei processi nei quali la violazione è stata precisa e totale – o anche di rischi più gravi, una riflessione dovremmo farla. Esistono delle regole per le quali la verità nei processi viene accertata attraverso gli strumenti che il codice fornisce, e non ce ne sono altre. Tutto questo ha sempre un certo prezzo in termini sostanziali, ma costituisce un elemento di garanzia per la giustizia.

Sostanzialmente si è evidenziata la preoccupazione di non porre nel nulla parti significative di processi in corso, cosa inevitabile nel caso si effettuasse una scelta a favore dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni non confermate, come detto dal senatore Cirami, scelta che mi spaventa molto e alla quale mi opporrei decisamente perchè affideremmo, per esempio, con riferimento al fenomeno che ha particolarmente allarmato l'opinione pubblica, quello dei collaboratori di giustizia, sostanzialmente un ulteriore strumento di ricatto ad una categoria di imputati che talora questi ricatti ha già praticato, ed esplicitamente, neppure surrettiziamente. Credo che l'inutilizzabilità colpirebbe in questo modo solo il processo, e non il coimputato che si rifiuti di confermare.

La norma esprime la preoccupazione per l'esistenza di un elemento di risposta a dichiarazioni che altrimenti davvero non potrebbero essere utilizzate, sicchè credo che questo emendamento possa essere condiviso. Non interverrò quindi neppure in sede di dichiarazione di voto perchè posso anticipare fin d'ora il mio voto favorevole.

FASSONE. La mia convinzione personale è che anche questo emendamento urta contro il principio *tempus regit actum* che è principio di garanzia a favore del quale mi ero già espresso e sul quale non ritorno. Capisco che l'emendamento 5.8, così come riformulato ora, è un punto di mediazione possibile, probabilmente augurabile e condivisibile. Vorrei però sottoporre sia al presentatore che al relatore un'ulteriore integrazione che non ne snatura, a mio avviso, la portata ma che, per quanto mi concerne, mi tranquillizzerebbe e mi consentirebbe di votare a favore. La situazione quale si verrebbe a determinare a seguito dell'introduzione di questa norma, soprattutto nei processi per i reati di criminalità organizzata, nei quali l'uso e il ricorso alla violenza e alla minaccia è fisiologico, sarebbe tale da sollecitare ad esercitare forti pressioni inquinanti sulla fonte di prova. Infatti con la normativa precedente chi

avesse avuto a tacitare la fonte con minacce e lusinghe non avrebbe conseguito un risultato utile, perchè le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone sarebbero state comunque introdotte nel processo ed ora si perderebbe la possibilità di un esame incrociato che è dissuasivo rispetto al tentativo di intimidire il testimone. È rischioso togliere questo deterrente all'intimidazione della fonte di prova che si troverebbe davvero espulsa dal processo; il suo silenzio potrebbe portare ad un'alterazione del quadro di prova. Questa preoccupazione, anche alla luce di quel po' di esperienza giudiziaria che mi è accaduto di avere, è fondata e corretta e suggerirebbe di introdurre nell'emendamento, così come riformulato, un periodo dopo la parola «attendibilità» che precisi meglio quanto previsto al comma 5. Sinteticamente, tale enunciato, analogamente a quanto affermato nell'articolo 500, comma 5, del codice di procedura penale, dovrebbe prevedere la possibilità per il giudice di recuperare la piena utilizzabilità delle dichiarazioni precedenti quando abbia fondati elementi per ritenere che il silenzio del non dichiarante sia frutto di intimidazione, di violenza o di promessa di denaro. Ritengo infatti che l'emendamento 5.8 avrebbe potuto essere riformulato meglio facendo salve l'esigenza del contraddittorio e l'esigenza della genuinità della prova. Auspicherei l'accoglimento della mia proposta, in caso contrario sarò costretto ad astenermi sul provvedimento.

SENESE. Ritengo che non si possa dubitare del fatto che la norma transitoria, così come proposta nel nuovo testo dell'emendamento 5.8, rappresenti una deroga, o se si vuole una violazione, del principio *tempus regit actum*. Credo anche però che questa osservazione, se deve renderci particolarmente attenti e rigorosi nel valutare le esigenze sottostanti alla deroga, non possa di per sè costituire una ragione per non dare ingresso alla deroga stessa qualora si riscontrino motivi apprezzabili che questa deroga giustifichino. Nel caso di specie, i motivi apprezzabili sono rappresentati dall'esigenza che è sottostante a tutto l'impianto del disegno di legge: quella di recuperare al nostro processo il principio del contraddittorio, che è un principio fondamentale di civiltà stabilito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Debbo dire – ma questa è soltanto una parentesi o una digressione – che mi stupisco del fatto che la Corte costituzionale abbia potuto dimenticare questo principio nel momento in cui ha aperto le porte...

FOLLIERI. Bravo! Bravissimo!

SENESE. ...ad una legislazione che di questo principio ha fatto strame; e mi stupisco ancora del fatto che non sia stato sollevato il problema della congruenza di questa legislazione con il suddetto principio proprio in presenza di quella giurisprudenza costituzionale che ritiene che le norme contenute nei trattati internazionali, per effetto del rinvio operato dall'articolo 10 della Costituzione, siano di rango superiore. Qui ci stiamo muovendo su un terreno molto delicato che, a mio avviso, merita l'attenzione che stiamo dedicando nuovamente al problema e un approccio molto attento agli equilibri ed ai bilanciamenti.

Il collega Raffaele Bertoni, con la sua consueta lucidità ed onestà, ha avvisato tutti noi che il principio *tempus regit actum* non è un principio costituzionale inderogabile, ma con grande coerenza ha detto di ritenere che in questo caso non vi sia lo spazio per procedere razionalmente alla deroga perchè non è d'accordo con l'ispirazione complessiva dell'intero provvedimento. Considero rispettabile questa argomentazione, ma, poichè mi sembra che la grande maggioranza consideri l'ispirazione del provvedimento un principio di civiltà, ritengo che la posizione del senatore Bertoni possa essere superata. Quindi mettiamo da parte la questione della deroga o della violazione del principio; questo è il primo punto.

In secondo luogo, dobbiamo anche stare attenti, nel procedere su questa strada, a non creare allarmi sconvolgenti che in qualche modo rischierebbero di retroagire. Debbo dire alla collega Salvato che l'espressione «si rifanno i processi», che è molto suggestiva e carica, come dire, di preoccupazione, non corrisponde però alla disciplina dettata dalla norma in discussione, perchè questa si applica a processi che «si stanno rifacendo»; prevede per esempio che ci si trovi in un processo d'appello in cui si discute della ricostruzione del fatto operata in primo grado sulla scorta della lettura di quelle dichiarazioni o che si vada dinanzi al giudice di rinvio a seguito di un annullamento della Cassazione che abbia riguardato proprio il punto dell'accertamento del fatto. Allora non si tratta di «rifare i processi» ma di stabilire un criterio da adottare in questa fase del tutto fisiologica in cui il processo è sottoposto ad un riesame. Dobbiamo adottare il criterio *tempus regit actum* – torniamo al punto di partenza – oppure nella fase delle impugnazioni, che sono di per sè preordinate a correggere ingiustizie della sentenza, dobbiamo cogliere l'ispirazione di fondo di questo disegno di legge? A me pare che la risposta non dia luogo a dubbi anche se crea in parte uno scenario nuovo. Queste sono le ragioni che mi fanno ritenere le argomentazioni della senatrice Salvato e del senatore Bertoni, con tutto il rispetto e l'attenzione che vi ho prestato, non accoglibili in linea di principio.

Il senatore Bertoni ha fatto però anche osservazioni di carattere tecnico a cui dobbiamo prestare attenzione: credo sia interesse di tutti licenziare una norma quanto più possibile pulita. La prima osservazione che egli ha fatto è che al comma 2 della disposizione transitoria vi è una dissimmetria con l'articolo 513 del codice di procedura penale così come da noi riformulato; ed ha ragione.

Io perciò propongo di aggiungere al comma 2 dell'emendamento 5.8 (Nuovo testo), dopo le parole: «disposta la lettura», le parole: «nei confronti di altri senza il loro consenso», lasciando tutto il resto com'è, anche con l'indicazione delle dichiarazioni rese al giudice. Perchè questo? Perchè in tali dichiarazioni il contraddittorio si è istituito tra la difesa dell'imputato A e il pubblico ministero, mentre qui parliamo dell'ipotesi in cui le stesse dichiarazioni si fanno valere nei confronti dell'imputato B. Mi sembra giusto integrare il comma 2 in questo modo, correggendo così un parere espresso durante una interruzione – ecco una regola aurea: «Non fare mai interruzioni» – e che adesso si rivela, avendoci riflettuto, sbagliato.

BERTONI. Vedi i collaborazionisti dove arrivano, poi si dice non è vero che ci siano stati.

RUSSO. Signor Presidente, sarebbe più opportuno seguire la proposta del senatore Senese.

CIRAMI. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con la proposta del senatore Senese, perchè il consenso riguarda la lettura.

SENESE. Signor Presidente, ha osservato giustamente il senatore Bertoni, che nel comma 5 disponiamo di un meccanismo che in parte diverge da quello previsto in via generale nel secondo comma, da noi novellato, dell'articolo 513, perchè ivi prevediamo una serie di tentativi per ottenere la presenza del dichiarante. Ritengo che potremmo accogliere questa osservazione aggiungendo al comma 5, dopo le parole: «ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate,» le parole: «nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

FOLLIERI. Ma la parola: «comunque» andrebbe eliminata.

PRESIDENTE. Sì è vero. Senatore Senese, è d'accordo con il senatore Follieri?

SENESE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, ritengo che la proposta del senatore Senese sia chiara.

SENESE. Ricordo che si tratta del nostro articolo 513, non di quello che si può trovare oggi leggendo il codice.

Il terzo punto riguarda una precisazione terminologica per rendere assolutamente chiaro un concetto su cui siamo tutti d'accordo. Quando alla fine del comma 5, dell'articolo 5 si dice: «solo se sussistono altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513» ritengo che vi si dovrebbero aggiungere le parole: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge», visto che ci riferiamo sempre al vecchio articolo 513.

Sulla proposta non formalizzata dal senatore Cirami, non mi soffermo in omaggio ad un principio di economia che sovente ho affermato.

Infine, ricordo il rapporto tra quest'ultima disposizione – con la quale forniamo un indirizzo interpretativo che potrebbe favorire un'evoluzione giurisprudenziale – e il comma 3 dell'articolo 192 che mi pare comprenda – tra i tanti, che vanno anche oltre – anche questo caso.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo che il testo che ci accingiamo a licenziare possa rappresentare un notevole passo in avanti in un'opera attenta di «bonifica» del nostro ordinamento processuale.

MILIO. Desideravo fare una breve notazione riguardante la formulazione del comma 5 dell'articolo 5 ed esattamente in relazione all'ultima parte cui ha fatto riferimento il senatore Senese. Avrei preferito che dopo le parole: «rese in precedenza» fossero aggiunte le parole: «possono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova diversi da dichiarazioni comunque assunte» appunto per sottolineare maggiormente quanto in maniera molto corretta, apprezzabile, e da me condivisa, il senatore Senese riferendosi al terzo comma dell'articolo 192 ha or ora affermato. L'altra notazione che desideravo fare...

PRESIDENTE. Senatore Milio, mi deve perdonare, ha presentato una proposta emendativa?

MILIO. Signor Presidente, la sottopongo alla Commissione per maggior chiarezza facendo riferimento a quella formulazione di cui al terzo comma dell'articolo 192, in sintonia, mi sembra, con quanto detto dal senatore Senese, per chiarire senza eccessivi bizantinismi tecnicistici una norma che non potrà certamente essere oggetto di equivoco davanti ad un'interpretazione.

L'altra valutazione – veda la Commissione se accettarla o meno come proposta subemendativa – ed ho concluso signor Presidente cogliendo perfettamente anch'io l'imperativo oraziano che in termini moderni e contingenti potremmo riformulare come «ora o mai più», è la seguente: mi pare utile e doveroso sottolineare di non condividere, e ne chiederei la soppressione, il comma 1 dell'articolo 5, cioè quella norma che prevede che il pubblico ministero, sostanzialmente dopo il rinvio a giudizio ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, possa – soltanto lui – utilizzare il rimedio dell'incidente probatorio. A me pare che tutte le nostre elucubrazioni tecnicistiche vadano a soccombere davanti alla possibilità che il pubblico ministero ottenga un incidente probatorio, ovviamente nell'interesse e con la formulazione dell'accusa, per sentire categorie di persone di cui poi si potrebbe ritenere, e credo a ragion di logica e di probabilità, che vadano richiamate per chiedere loro se si avvalgono della facoltà di non rispondere, con il risultato di aggravare e di paralizzare in concreto l'attività giudiziaria. In concreto infatti si determinerebbe una situazione di oppressione dei giudici per le indagini preliminari da parte dei pubblici ministeri i quali terminerebbero l'attività di richiesta di proroga delle indagini, che sembra essere la loro attività prevalente, inondando i giudici per le indagini preliminari di richieste probatorie al fine di sacramentare e giurisdizionalizzare determinate situazioni. A me quindi questa strada sembra assolutamente inopportuna in concreto e difficilmente percorribile perchè si paralizzerebbe appunto il resto dell'attività giudiziaria e si creerebbe uno squilibrio dando solo alla parte del pubblico ministero la facoltà di procedere all'incidente probatorio.

PRESIDENTE. Se me lo consentite, avrei anch'io l'esigenza di rappresentare logicamente il mio punto di vista a favore di questo emendamento. Il problema ci ha molto travagliati; però vorrei dire con grande franchezza che sono d'accordo con questa formulazione della norma transitoria, dicendomi fermamente convinto che non avremmo bisogno di derogare ad alcun principio generale introducendola nell'ordinamento perchè io non credo che nel nostro caso il principio *tempus regit actum* sia richiamato propriamente. Io credo che noi siamo costretti a varare questa norma - lo dico con franchezza - per prevenire possibili interpretazioni *in malam partem*, come una consuetudine non propriamente encomiabile ci fa ritenere. Perchè non si tratta di derogare a questo principio? Intanto, sul problema dei limiti della retroattività delle norme voi sapete che non sono mancate accettazioni giurisprudenziali e dottrinali della retroattività di normative non penali a sfavore dell'imputato. Un giurista del nostro tempo, un processualista tra i più in voga, ha proposto per esempio che il prolungamento dei termini per la prescrizione possa essere applicato ai processi in corso con un'evidente violazione di un principio, quello del *favor rei*, che presiede a tutti i momenti dell'attività giurisdizionale.

Certo, siamo lontani dai Carnelutti, il giurista che negli anni 1944-1945 quando si determinò un passaggio di regime in tema di impugnazione delle sentenze dell'Alta Corte - il '45 fu l'anno della declaratoria della non impugnabilità - diede vita ad una dottrina molto più aperta alle esigenze di giustizia sostanziale ottenendo l'applicazione retroattiva. Ma il principio *tempus regit actum* non c'entra soprattutto perchè la dottrina ha ben distinto il tema della validità delle prove da quello dell'utilizzabilità: tant'è vero che noi utilizziamo puntualmente questa distinzione nel disegno di legge al nostro esame laddove, nella modifica dell'articolo 238, consentiamo l'utilizzazione di queste prove che pure riteniamo non acquisite secondo i criteri guida finanche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; le dichiariamo utilizzabili a condizione che vi sia il consenso delle parti e ciò a prova che i concetti di validità e di utilizzabilità sono diversi. Naturalmente è stato adombrato anche il tema della possibile pressione esterna su coloro che hanno reso le dichiarazioni; ma questo tema ci riporta al cuore del problema che agita la nostra attenzione anche in sedi diverse da questa. Noi abbiamo fiducia piena nell'inquisitore, ma io ritengo che il portato della civiltà giuridica alla quale siamo approdati sia che l'inquisitore non possa essere ritenuto *in toto* depositario della verità e quindi c'è bisogno del confronto attraverso il contraddittorio: come ci possono essere pressioni in un senso, è stato ben detto, possono esserci anche in un altro. Si tratta di ristabilire le regole auree del diritto per cui l'inquisitore non può essere portatore di verità assolute. Questa preoccupazione è al fondo di tante dichiarazioni che ho sentito che hanno adombrato il rischio di fuoriuscire dal rispetto del principio del contraddittorio.

FOLLIERI. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Russo se intende formalizzare la proposta di sopprimere al comma 2 dell'articolo

5 le parole «rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare».

RUSSO. No, non la formalizzo.

PRESIDENTE Ricapitolando, la proposta del senatore Senese di inserire al comma 2 dell'articolo 5, come riformulato dall'emendamento 5.8 (Nuovo testo), dopo la parola «lettura» le altre «nei confronti di altri senza il loro consenso» è accettata dal presentatore. C'è ancora una proposta del senatore Senese di sopprimere al comma 5 la parola «comunque» ed introdurre dopo la parola «presentate» le altre «nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, prima parte, dell'articolo 513». Il senatore Valentino propone di sostituire le parole «sono valutate» con le altre «possono essere valutate». Sempre del senatore Senese è la proposta di inserire al comma 5, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 513», la parola «previgente». Il senatore Bertoni suggerisce di modificare il comma 5, prevedendo analogamente a quanto previsto al comma 2, di inserire dopo le parole «polizia giudiziaria» le altre «da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare».

FOLLIERI. Accetto le proposte avanzate dal senatore Senese nonché la proposta del senatore Valentino. Accolgo il suggerimento del senatore Bertoni di modificare l'ultima parte del comma 5 inserendo una virgola dopo le parole «rese al pubblico ministero» eliminando la «o» ed aggiungendo dopo le parole «alla polizia giudiziaria» le altre «da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513».

PRESIDENTE. Poi c'è la proposta del senatore Milio al quale chiedo se intende mantenerla.

MILIO. Sì, signor Presidente.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembrava che il senatore Milio avesse fatto un'altra osservazione che non credo sia stata concretizzata in un emendamento e sulla quale credo dovremmo comunque pronunciarci. Secondo il senatore Milio, al comma 5 dell'articolo 5, bisognerebbe sostituire le parole: «come prova dei fatti in esse affermati, solo se sussistono» con le parole: «unitamente agli altri».

PRESIDENTE. Senatore Milio, se oltre alla proposta soppressiva relativa al comma 1 – che non ha bisogno di chiarimenti – ce ne sono altre, ce le dovrebbe far pervenire, sempre che intenda insistere e lo ritenga proprio necessario.

MILIO. No signor Presidente, in questo clima oraziano di «inciucio», va bene così, non formalizzo la mia seconda proposta emendativa.

PRESIDENTE. Non c'è quindi un'ulteriore proposta del senatore Milio.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il lungo tempo dedicato all'esame dell'emendamento in questione è dovuto al fatto che l'emendamento stesso presentava complessità e difficoltà notevoli e, soprattutto, esponeva un conflitto tra principi – ai quali nessuno di noi credo voglia rinunciare – che ci legano alla trasparenza del processo, alla formazione della prova, alla parità tra le parti nel momento della formazione della prova e a quei principi molto giustamente richiamati dal senatore Senese – e che la Corte costituzionale, mi sembra proprio di recente, con la sentenza numero 4 del 1997 ha fatto propri – relativi ai diritti dell'uomo, che sono parte del nostro ordinamento.

Le preoccupazioni espresse da tutti, me compreso, nel corso delle sedute precedenti, erano legate anzitutto alla necessità di una corretta formulazione giuridica dell'emendamento, poi a quella di una sua – allora dubbia – correttezza costituzionale e agli effetti che poteva produrre nei processi in corso, visto che la violazione del principio *tempus regit actum*, – principio efficace pur senza una valenza costituzionale assoluta – li influenzava direttamente.

Credo – e per questo esprimo parere favorevole – che la formulazione alla quale siamo oggi pervenuti sgombri il campo da queste preoccupazioni, visto che non ci sono più ragioni di ordine costituzionale e che gli effetti che possono essere prodotti nei processi attualmente in corso sono tali da compensare ampiamente quei gravi problemi di correttezza e di rispetto dei principi dello stato di diritto a cui noi tutti ci siamo richiamati.

Vorrei esprimere parere favorevole anche al suggerimento avanzato dal senatore Fassone – alle cui proposte dobbiamo sempre grande rispetto e attenzione, perchè i suoi suggerimenti nascono non solo da una profonda cultura giuridica, ma anche da una grande esperienza processuale – nonostante non sia ancora stato formulato con precisione.

FOLLIERI. Signor Presidente, c'è poi un'altra necessaria modifica, perchè dopo le parole: «di cui sia» bisognerebbe aggiungere la parola: «stata».

PRESIDENTE. Senatore Follieri lei si riferisce all'ultima parte del comma 5?

FOLLIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Desidero poi intervenire sulla proposta emendativa al comma 1 dell'articolo 5 presentata dal senatore

Milio della quale comprendo, quasi condividendole per intero, le ragioni. Il problema però è costituito dal fatto che, poichè potrebbero verificarsi casi in cui i processi vengono celebrati a distanza di lungo tempo, una norma transitoria di questo genere sarebbe utile.

Esprimo dunque parere contrario all'emendamento del senatore Milio.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo, nonostante le modifiche introdotte nel corso di questa seduta esprime una valutazione critica sull'emendamento 5.8 (Nuovo testo) mantenendo la propria preferenza per il testo dell'emendamento governativo a suo tempo presentato e poi non accettato dalla Commissione, che si ispirava alla *ratio* dell'inapplicabilità del nuovo regime ai procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della presente legge, avesse già iniziato l'azione penale.

Esprimo quindi parere negativo sull'emendamento, nonostante le modifiche apportate.

FASSONE. Signor Presidente, le ricordo che il relatore aveva dichiarato il suo parere favorevole nei confronti della mia proposta anche se non era stata formulata con precisione.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lo faccia adesso.

FASSONE. Signor Presidente, presento il seguente emendamento.

All'emendamento 5.8 (Nuovo testo) al comma 5, dopo la parola: «l'attendibilità», sono aggiunte le seguenti: «le limitazioni di cui sopra non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non renda dichiarazioni o le renda falsamente ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame».

5.8 (Nuovo Testo)/1

FASSONE

PRESIDENTE. Senatore Fassone questa sua proposta è aggiuntiva?

FASSONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo, e ha, dunque, una storia a sè. Se il presentatore dell'emendamento originario accetta l'integrazione, questa diventa parte dell'emendamento, se invece il presentatore non l'accetta, questa continua a costituire un subemendamento aggiuntivo che, considerata la sua natura e per una maggiore chiarezza nell'assumere le nostre decisioni, porrò in votazione solo dopo

aver verificato l'approvazione del primo, in mancanza della quale resterebbe precluso.

FOLLIERI. Signor Presidente, sono contrario alla proposta del senatore Fassone.

PRESIDENTE. Avvalendomi – ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento del Senato – della facoltà presidenziale di modificare eccezionalmente l'ordine delle votazioni ai fini di una maggiore chiarezza, prevista dal comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento, il subemendamento presentato dal senatore Fassone come ho già detto, sarà allora posto in votazione solo nel caso in cui l'emendamento 5.8 (Nuovo testo), così come riformulato, sarà approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8 (Nuovo testo), presentato dai senatori Follieri e Rescaglio, che sostituisce interamente l'articolo 5 ed inserisce un articolo 6 con la clausola di entrata in vigore, con le modifiche proposte nel corso del dibattito e accettate dai presentatori, di cui do lettura.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni

rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del subemendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fassone sul quale il relatore ha già espresso parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, pur essendo contrario, si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8 (Nuovo Testo)/1, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Passiamo alla votazione finale.

RUSSO. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione di voto molto breve perchè su questo provvedimento abbiamo già ampiamente discusso. Vorrei annunciare il voto favorevole del mio Gruppo; il collega Bertoni ha già annunciato il suo personale dissenso, ma noi diamo di questo disegno di legge una valutazione favorevole perchè esso risponde ad un'esigenza molto importante: quella di reintrodurre con pienezza nel dibattito il principio del contraddittorio. La norma attuale dell'articolo 513, come risulta sia dal testo originario del codice di procedura penale che dai successivi interventi del legislatore e della Corte costituzionale, contraddice radicalmente il principio in base al quale la prova deve formarsi nel dibattito e nel contraddittorio tra le parti. Io ritengo che la necessità di una riforma dell'articolo 513 sia largamente avvertita da tutti gli operatori del diritto. Ci siamo resi conto e ci rendiamo conto che questo intervento presenta una difficoltà. Essa è rappresentata dal rispetto di un altro importante principio, al quale ha fatto ri-

ferimento in un suo precedente intervento il collega Bertoni, quello della non dispersione degli elementi di prova. Occorreva quindi realizzare questa riforma attraverso un bilanciamento di queste due importanti esigenze. A noi pare che questo obiettivo sia stato raggiunto stabilendo l'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni del coimputato o dello stesso imputato nei confronti di altri che non siano confermate in dibattimento, e che quindi non siano sottoposte alla verifica del contraddittorio, e contemporaneamente attribuendo al pubblico ministero una più ampia facoltà di ricorrere allo strumento dell'incidente probatorio per conservare l'elemento di prova che acquisisca nella fase delle indagini preliminari. Quindi questo disegno di legge realizza un bilanciamento tra queste due esigenze. A me non pare, anche nel dibattito ampio che si è avuto in dottrina su questo argomento, che siano state indicate soluzioni diverse o alternative. Quindi ci troviamo di fronte alla necessità di un intervento che da una parte modifichi l'articolo 513 nel senso di ristabilire il contraddittorio e dall'altra introduca l'unico accorgimento tecnicamente possibile per evitare che elementi di prova, che il pubblico ministero acquisisca nella fase delle indagini preliminari, si disperdano, nell'ipotesi in cui colui che ha reso quella dichiarazione non si presenti a confermarla in dibattimento. Ad evitare che questi elementi di prova si disperdano, il pubblico ministero valuterà se e quando utilizzare questo strumento che la legge gli accorda, anticipando l'escussione del coimputato – quindi in contraddittorio – nel rispetto dei diritti della difesa. Questo è il principio.

Ci sembra che il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare sia una buona legge. Naturalmente, trattandosi di una riforma di grande impatto sui processi, resta il problema delicato della fase transitoria. Noi avremmo preferito il testo di norma transitoria proposto dal relatore in ordine al quale anche il Governo ha espresso una valutazione favorevole; tuttavia, di fronte alle difficoltà emerse in Commissione ad approvare quel testo, a noi pare che la norma transitoria che infine la Commissione ha approvato sia sostanzialmente buona. La facoltà che viene attribuita al pubblico ministero di ricorrere all'incidente probatorio nei procedimenti in corso oltre i termini stabiliti dal vigente codice di procedura penale non è una facoltà inutile poichè, dati i tempi a volte molto lunghi che intercorrono tra l'esaurimento delle indagini preliminari ed il dibattimento, il pubblico ministero può valutare l'opportunità di anticipare l'assunzione delle dichiarazioni del coimputato nel rispetto del contraddittorio attraverso lo strumento dell'incidente probatorio. Per quanto riguarda i processi in corso, questa norma consente sostanzialmente di richiamare coloro che hanno già reso le dichiarazioni. Quindi sotto questo profilo è pur vero che si crea un certo appesantimento nei procedimenti in corso, ma è un appesantimento limitato, circoscritto e giustificato dall'esigenza di introdurre già in questi processi, nei limiti del possibile, un tentativo di verifica in contraddittorio delle dichiarazioni precedentemente rese. Resterà peraltro il principio che quelle dichiarazioni che sono entrate ormai nel processo attraverso la lettura sono valutate ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale con quelle

limitazioni che a noi è parso opportuno introdurre come risulta dal comma 5 dell'emendamento 5.8.

Quindi complessivamente ci sembra che sia un disegno di legge che introduce nel nostro codice di procedura penale un elemento positivo a favore del diritto di difesa e del contraddittorio e per questo il nostro voto sarà favorevole.

MELONI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il mio voto favorevole e convinto al disegno di legge in esame, sia perchè è stato reintrodotta il principio del contraddittorio, sia perchè con la norma transitoria si è evitato di farci influenzare dalle preoccupazioni relative al fatto che vi potessero essere delle discipline diverse per i vari processi, vista la pericolosità di prevedere deroghe in base al tipo di processo. Vi è così la certezza che anche in quelli in corso si applicheranno le nuove regole e che ci saranno regole uguali per tutti.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole.

FASSONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto di astensione.

La mia sensibilità nei confronti del principio del contraddittorio credo sia fuori discussione. come dimostrato dal disegno di legge n. 1502 da me presentato, il cui contenuto è stato, tra l'altro, in larga parte recepito dai primi quattro articoli approvati. Il mio parziale dissenso è legato alla mancata approvazione del subemendamento 5.8/1, da me presentato che mi sembrava, e mi sembra tuttora, coerente col trattamento sostanzialmente di testimone che abbiamo delineato nei confronti dell'imputato. Questa «scopertura» presta il fianco a manovre inquinanti.

BERTONI. Signor Presidente intervengo per dichiarare il mio voto di dissenso.

La mia contrarietà nei confronti della norma transitoria, motivata con efficacia ben maggiore di quanto non abbia saputo fare io, dal rappresentante del Governo, basterebbe a giustificare il voto contrario all'intera normativa. Aggiungo che purtroppo, a mio avviso, le nuove norme non conciliano il criterio di non disperdere le prove raccolte con il principio del contraddittorio e rimarrà sempre la possibilità, anzi sarà frequentissima, naturale, ovvia, date le modifiche introdotte, che al dibattimento si formi una verità del tutto diversa da quella che è stata raccolta dalla polizia o dal pubblico ministero o dallo stesso giudice per le indagini preliminari. Francamente...

CIRAMI. Il pubblico ministero Boccassini ipotizza addirittura la tortura.

BERTONI. Senatore Cirami qui non si tratta di tortura, perchè pure il giudice.....

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, continui pure, non si curi delle interruzioni.

BERTONI. Signor Presidente, queste non sono interruzioni, ma provocazioni.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Bertoni.

BERTONI... il fatto che un giudice sia costretto ad attenersi ad una verità puramente formale quando la verità emerge dagli stessi atti che ha a disposizione – come mi è capitato nella mia esperienza professionale, addirittura in Cassazione – mi induce ad essere contrario alla riforma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI